**PROT.N. 28857** **ALL. 10**

**CONVENZIONE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI POSTI STRAORDINARI PER LA PRIMA ACCOGLIENZA DEI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO AI SENSI DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO N. 3594 DEL 7/3/2017**

**CODICE CIG 7248661848**

Tra

la Prefettura di Pordenone (C.F. 80009990930) nella persona del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(C.F\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nella persona di\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_il\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante

VISTO il D.L. 30 ottobre 1995, n. 451, convertito in L. 29 dicembre 1995, n. 563;

VISTA la legge 30.12.1995 n. 563 ed il relativo Regolamento di attuazione, decreto del Ministero dell’Interno n. 233 del 2.1.1996, il quale all’art. 3 prevede, fra l’altro , che le Prefetture, al fine di fronteggiare situazioni di emergenza connesse al verificarsi di sbarchi di immigrati irregolari possono disporre interventi di prima assistenza in favore degli stessi, da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati individuando le strutture con le caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze;

VISTO il D.Leg.vo n. 142/2015;

VISTO il D. Leg.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTI i Decreti Ministero dell’Interno 7 marzo 2017 e 10 luglio 2017 recanti il nuovo schema di capitolato per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione ed al finanziamento delle strutture di accoglienza dei migranti, nonchè la circolare ministeriale prot. n. 4655 del 19 aprile 2017;

VISTE le prescrizioni e le clausole del bando, unitamente ai relativi allegati, che si intendono integralmente richiamate;

VISTA l’istanza di partecipazione presentata da\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CONSIDERATO CHE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ è risultato aggiudicatario della predetta gara;

VISTO il provvedimento di aggiudicazione definitiva

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Articolo 1**

**Soggetti**

La presente convenzione viene stipulata tra la Prefettura di Pordenone (di seguito Prefettura) e \_\_\_\_\_\_\_\_con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (di seguito Gestore) al fine di prestare attività di prima accoglienza dei cittadini stranieri temporaneamente presenti sul territorio.

**Articolo 2**

**Oggetto della convenzione**

La convenzione ha per oggetto l’erogazione della fornitura dei beni e dei servizi da assicurare per la gestione ed il funzionamento delle strutture temporanee di cui all’art. 11 del D.Leg.vo n. 142/2015 e ss.mm.ii., a cui si aggiungono quelli offerti dal Gestore tra le proposte migliorative (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) indicate nell’offerta tecnica, relativi al funzionamento e alla gestione dell’accoglienza a favore di n. \_\_\_\_\_\_ posti situati nel territorio della provincia di Pordenone per fronteggiare l’eccezionale afflusso di cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale.

La/le struttura/e dove si svolgerà l’attività oggetto della presente convenzione sono ubicate in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Il Gestore, sottoscrivendo la presente convenzione, dichiara sotto la sua personale ed esclusiva responsabilità che la struttura è dotata dei requisiti di agibilità ed abitabilità, con idonea destinazione d’uso, conformi alla vigente normativa in materia residenziale, urbanistica ed edilizia, nonché a quella di impiantistica, di antinfortunistica e di tutela della salute.

La Prefettura si riserva la facoltà di verificare in ogni momento, anche preventivamente all’affidamento del servizio, l’idoneità, la capienza e la compatibilità della dislocazione logistica delle strutture proposte dei locali in cui saranno svolti i servizi e di non procedere alla stipula della convenzione. La verifica dell’idoneità è di esclusiva competenza ed ad insindacabile giudizio della Prefettura-UTG. In particolare, qualora vengano segnalate anomalie igienico sanitarie nelle strutture di ricettività, la Prefettura potrà attivare verifiche attraverso tutti i competenti organismi.

Il Gestore si impegna, inoltre, a chiedere il preventivo assenso della Prefettura qualora si renda necessario procedere ad un cambio di struttura. In ogni caso il Gestore è consapevole che la Prefettura potrà a suo insindacabile giudizio negare l’autorizzazione al cambio di struttura e che in ogni caso quest’ultima dovrà essere in possesso dei requisiti di agibilità ed abitabilità che dovranno essere tempestivamente dimostrati e documentati.

Il Gestore si impegna a offrire, con piena assunzione di responsabilità sui risultati, i **servizi e le forniture, oggetto dello Schema di capitolato di appalto, le cui prescrizioni si intendono interamente richiamate, nonché a mettere a disposizione il personale indicato nell’allegato 1-ter dello stesso, denominato “Scheda dotazione minima di personale”.**

Più precisamente:

* art. 2 del Capitolato di appalto, dovranno essere garantiti:

1. Servizi di Gestione Amministrativa – punti 1 -2-3-4-5-6-7
2. Servizio di Assistenza generica alla persona – punti 1-2-3-4-5-6 -7-8-9-10
3. Servizio di Assistenza sanitaria – punti 1-2-3-4
4. Servizio di Distribuzione di beni – conforme all’allegato 4 del Capitolato;

* art. 5 del Capitolato di appalto: le specifiche per la fornitura dei pasti sono indicate nell’allegato 2 del Capitolato medesimo.
* art. 6 del Capitolato di appalto: le specifiche per il servizio di pulizia ed igiene ambientale, sono indicate nell’allegato 3 del Capitolato medesimo.

Il Gestore dovrà costituire un fascicolo personale per ogni ospite con l’indicazione documentata di tutte le prestazioni assicurate durante l’accoglienza, con riserva da parte della Prefettura di poterne richiedere visione o copia.

Allo scopo di incentivare l’apprendimento della lingua italiana nel sistema di accoglienza, l’ospite deve partecipare ai corsi di lingua italiana organizzati dal Gestore. In caso di assenza priva di valida motivazione, verranno adottati conseguenti provvedimenti compresa la non corresponsione del pocket-money.

Laddove le condizioni logistiche lo consentano, è permesso l’acquisto di generi alimentari sotto la vigilanza e nel modo indicato dagli operatori della struttura e cucinato dagli stessi fruitori, in tale caso la struttura dovrà essere dotata di idonei apparecchi per la conservazione e la preparazione delle vivande, compreso quanto necessario per il riassetto della cucina, il lavaggio delle stoviglie e dell’utensileria (detersivo, disinfettanti,….).

Sono altresì a carico del Gestore le spese di trasporto dei richiedenti dal luogo di arrivo individuato dall’Amministrazione e fino alla struttura temporanea di accoglienza. Assicura inoltre il prelievo di richiedenti asilo già presenti presso altri centri di accoglienza provinciali in caso di esigenze di redistribuzione segnalate dalla Prefettura.

L’Ente Gestore s’impegna a comunicare tempestivamente l’avvenuto allontanamento del soggetto ospitato alla Questura ed alla Prefettura, nonchè ogni circostanza suscettibile di comportare la perdita del diritto all’accoglienza, compreso l’esito negativo dell’eventuale ricorso presentato avverso le decisioni della Commissione Territoriale per la protezione internazionale di cui, comunque, l’Ente Gestore sia venuto a conoscenza.

**Articolo 3**

**Attivazione posti di accoglienza**

Il Gestore di impegna ad informare la Prefettura –UTG dell’avvio dei posti di accoglienza, con comunicazione scritta indicante la sede, il numero di posti la data di avvio, dando assicurazione dell’esistenza dei requisiti di agibilità e di abitabilità.

**Articolo 4**

**Responsabilità**

Il Ministero dell’Interno e la Prefettura –UTG sono esonerati da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali danni alle persone ed alle cose che dovessero verificarsi durante l’esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

**Articolo 5**

**Determinazione dell’importo della convenzione**

Per il numero di posti ( ) messi a disposizione dal Gestore la Prefettura corrisponderà l’importo di Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (€ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) oltre IVA se dovuta pro die e pro capite, previo apposito accreditamento delle risorse sulla contabilità speciale.

In presenza di cittadini stranieri sottoposti alla *detenzione domiciliare*, nelle more delle disposizioni adottate in merito dall’Autorità giudiziaria, la Prefettura rimborserà al Gestore il solo corrispettivo dovuto per la somministrazione dei servizi essenziali, con esclusione, in ogni caso, del pocket money.

Se in corso di esecuzione, per imprevedibili esigenze, si rende necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’affidamento, calcolato moltiplicando l’importo pro capite pro die per il numero di posti e la durata della convenzione, la Prefettura può imporre al Gestore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nella convenzione originaria. In tal caso il gestore non può far valere il diritto di recesso (art. 106 – comma 12 – D. Leg.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.).

Nessun corrispettivo sarà erogato per l’uso delle strutture e per la manutenzione straordinaria ed ordinaria nonché per le utenze.

**Articolo 6**

**Pagamenti**

La Prefettura provvederà al pagamento degli oneri economici connessi all’attuazione della presente convenzione tenuto conto delle disposizioni che regolano le procedure dei pagamenti delle spese a carico delle Amministrazioni statali (quali verifica degli inadempimenti tributari, DURC, tracciabilità dei flussi, verifica degli inadempimenti presso Equitalia, etc,) nei limiti delle risorse assegnate.

La Prefettura liquiderà, dietro presentazione di fattura esclusivamente in formato elettronico, con cadenza bimestrale posticipata o, se più breve, al termine del soggiorno, le prestazioni oggetto della presente convenzione.

La liquidazione del corrispettivo avverrà in base alle effettive presenze riportate nel registro “PRESENZE” secondo il costo pro-capite/pro-.die indicato nel precedente art. 5, computando il giorno di arrivo ed escludendo il giorno di partenza.

A tal fine, il documento contabile dovrà essere corredato da prospetto riepilogativo delle presenze riferite al periodo oggetto di fatturazione.

I pagamenti verranno effettuati, di regola, entro sessanta giorni dalla data di ricezione del documento contabile sopra menzionato, fermo restando la disponibilità di fondi da parte del Ministero, previo rilascio dell’attestazione di regolare esecuzione da parte del Gestore.

I dati da riportare nel tracciato della fattura elettronica sono i seguenti:

* “codice univoco ufficio” della Prefettura di Pordenone: **L566IF**
* codice fiscale della Prefettura: **80009990930**
* codice **CIG: 7248661848**

La Prefettura rientra nell’ambito applicativo dello *split payment* previsto dall’art. 1 – comma 629 – lett.b) della legge n. 190/2017.

Ai sensi dell’articolo 106 del Decreto Legislativo n.50/2016 non saranno accettate dalla Prefettura cessioni del credito in pendenza del rapporto contrattuale.

**Articolo 7**

**Monitoraggio e controllo**

La Prefettura si riserva la facoltà di disporre in qualsiasi momento, a mezzo di propri incaricati, verifiche dirette ad accertare l’esatto adempimento delle prestazioni.

E’ fatto comunque obbligo al Gestore di trasmettere giornalmente alla Prefettura e alla Questura l’elenco degli ospiti effettivamente presenti nella struttura al fine di consentire i previsti controlli di legge da parte degli uffici di Polizia, nonché quelli amministrativo-contabili per i pagamenti di cui all’articolo precedente.

Il Gestore provvederà mensilmente ad inoltrare alla Prefettura una relazione sullo stato di attuazione della presente convenzione.

La Prefettura potrà attivare, qualora vengano segnalate anomalie igienico-sanitarie alle strutture di ricettività, verifiche attraverso i competenti organismi dell'ASS.

Il Gestore si impegna a comunicare tempestivamente l’avvenuto allontanamento *autorizzato* dei cittadini ospitati alla Questura, alla Prefettura – U.T.G. e a garantire, comunque, la ripresa del servizio di accoglienza in caso di rientro nei tre giorni successivi rispetto all’allontanamento o comunque entro il termine concesso dalla Prefettura.

In caso di cessazione del diritto all’accoglienza del migrante (assenza ingiustificata anche di un solo giorno, avvenuta consegna del permesso di soggiorno, ……) il Gestore si impegna a rendere disponibile il relativo posto per una nuova assegnazione già nel giorno successivo alla cessazione del diritto.

In esito al controllo delle prestazioni di cui al presente articolo la Prefettura provvederà a formalizzare la contestazione delle inadempienze contrattuali, assegnando un termine per le eventuali controdeduzioni.

Trascorso il termine assegnato senza riscontro o qualora l’esame delle controdeduzioni non sia ritenuto esaustivo a superare i rilievi, la Prefettura irrogherà delle penalità contrattuali sulla fattura che potranno variare, a seconda della gravità, tra il 5 per mille e il 5 per cento dell’importo contrattuale mensile, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato.

La Prefettura si riserva la facoltà di concludere con gli Enti Locali o con altre istituzioni pubbliche convenzioni od accordi per l’espletamento dell’attività di cui al presente articolo.

**Articolo 8**

**Durata**

Gli effetti della presente convenzione avranno inizio dalla data della sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2019, fermo restando la permanenza degli ospiti in ottemperanza alle disposizioni del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione – Direzione Centrale dei Servizi Civili per l’immigrazione e l’Asilo -, fatta salva, pertanto, la facoltà della Prefettura di cessazione anticipata senza oneri al venir meno delle esigenze.

Qualora nel periodo stabilito venissero a cessare le esigenze di utilizzazione dei posti di prima accoglienza indicati all’art. 2, la convenzione si intenderà conclusa alla data dell’ultima prestazione fornita, a seguito di comunicazione da parte della Prefettura.

Si richiamano le opzioni di ripetizione ai sensi dell’articolo 63, comma 5, del Decreto Legislativo n.50/2016 e di proroga ai sensi dell’articolo 106 del soprarichiamato Decreto Legislativo come indicate nel bando di gara.

**Articolo 9**

**Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati**

L’affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.

Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con la Prefettura.

L’affidatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

I dati personali relativi ai soggetti ospitati nelle strutture devono essere trattati in modo conforme alle disposizioni normative di cui al D.Lgs. n. 196/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

**Articolo 10**

**Prescrizioni**

La presente convenzione deve essere eseguita con l’osservanza di tutti i patti, oneri e condizioni in essa previsti e dalle norme di legge; in particolar modo le strutture utilizzate dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia di Prevenzione Incendi, possedere i requisiti igienico-sanitari ed essere in regola circa la Legge 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.

La presente convenzione è stipulata in forma di scrittura privata firmata digitalmente, ai sensi dell’art. 32 – comma 14 – del D.L. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi della parte II della tariffa di cui al D.P.R. 26/4/1986, n. 131. In tale evenienza le parti convengono fin d’ora espressamente che le spese di registrazione saranno interamente poste a carico del Gestore.

**Articolo 11**

**Recesso**

La Prefettura si riserva il diritto di recedere dalla presente convenzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 109 del Decreto Leg.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero nel caso di cessate esigenze.

In caso di modifiche normative sopravvenute che interessano l’Amministrazione, che hanno incidenza sull’esecuzione del contratto, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula del contratto, la stessa Amministrazione può recedere, per giusta causa, in tutto o in parte, dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all’aggiudicatario tramite posta elettronica certificata.

In caso di recesso, l’aggiudicatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.

La Prefettura si riserva il diritto di recedere dalla presente convenzione, senza alcun onere a proprio carico, qualora vengano meno le esigenze di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale, sulla base delle direttive che saranno impartite dal Ministero dell’Interno.

**Articolo 12**

**Risoluzione**

La Prefettura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1453 e seguenti del c.c., ha facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione per grave inadempienza e mancata messa a disposizione dei posti di cui all’art. 2 previo semplice avviso.

**Articolo 13**

**Copertura assicurativa**

A copertura dei rischi per eventuali infortuni o incidenti che potrebbero verificarsi nei confronti dei soggetti ospitati nella struttura, il Gestore si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa.

Eventuali danni a beni mobili ed immobili derivanti dall’uso da parte degli ospiti sono a totale carico del Gestore.

**Articolo 14**

**Tracciabilità dei flussi finanziari**

Il Gestore si impegna alla scrupolosa osservanza del disposto di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal decreto legge n. 187 del 12.11.2010, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge n. 217 del 17.12.2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine, contestualmente alla sottoscrizione della convenzione comunica al committente gli estremi dei conti correnti bancari su cui effettuare i pagamenti con le generalità anagrafiche complete ed il codice fiscale delle persone fisiche abilitate ad operare sul suddetto conto.

Il CIG (codice identificativo della gara) che dovrà essere indicato su qualsiasi documento attinente all’esecuzione della presente convenzione è quello indicato nell’oggetto del presente documento.

**Articolo 15**

**Progetto Tecnico**

Fa parte integrante della convenzione, anche se ad essa non materialmente allegato il progetto tecnico prodotto dall’Ente Gestore in sede di gara.

Il Gestore assume l’obbligo di esecuzione delle prestazioni secondo quanto indicato in tale progetto, ivi incluse le prestazioni e le forniture aggiuntive rispetto a quelle minime previste dal bando di gara e dal capitolato.

Il Gestore è consapevole che nel caso in cui le prestazioni contrattuali non siano eseguite secondo il progetto tecnico di cui al presente articolo la Prefettura si rivarrà sulla cauzione definitiva di cui all’articolo 16.

**Articolo 16**

**Cauzione Definitiva**

Il Gestore ha presentato, ai sensi dell’art. 103 del D. Leg.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., la garanzia fideiussoria \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ emessa da\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in data\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a garanzia degli adempimenti.

Tale garanzia rimarrà vincolata nell'ammontare stabilito finché non risulteranno soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali e verrà reintegrata a mano a mano che su di essa l'Amministrazione operi prelevamenti per fatti connessi all'esecuzione del contratto stesso. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 gg. dalla data di ricezione della lettera di richiesta in tal senso dell'Amministrazione sorgerà in quest'ultima la facoltà di risolvere la convenzione, affidando il servizio ad altro soggetto in danno di quello contraente.

**Articolo 17**

**Anticorruzione**

In ossequio di quanto richiesto dalla circolare in oggetto indicata, il Gestore si impegna a trasmettere entro e non oltre 10 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione l’elenco dei fornitori (completo di esatta denominazione sociale, indirizzo della sede legale e partita IVA), essendo consapevole che tali soggetti potranno essere sottoposti a specifica attività informativa da parte della Stazione appaltante.

Il Gestore, inoltre, dichiara di obbligarsi a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità formulata al concorrente stesso anche nel corso dell’esecuzione della prestazione e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o in fase di esecuzione.

Egli, inoltre, dichiara di obbligarsi alla denuncia immediata di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale nei confronti dei concorrenti, degli eventuali componenti la compagine sociale e dei loro familiari.

Il Gestore è consapevole che nell’ipotesi di inosservanza delle sopracitate clausole si procederà alla risoluzione della convenzione così come, qualora sulla base delle informazioni acquisite emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata, è stabilito l’automatico ed immediato scioglimento del vincolo contrattuale.

**Articolo 18  
Contenzioso**

In caso di controversie nascenti dall'interpretazione, esecuzione, risoluzione e comunque connesse alla presente convenzione è competente il Giudice ordinario secondo le disposizioni di legge. Eventuali controversie relative all'applicazione della presente convenzione sono subordinate all'esperimento di un tentativo di conciliazione tra le parti, da effettuarsi nella sede della Prefettura di Pordenone, entro il termine di 10 giorni dall'avvenuta contestazione dell'inadempimento.

Letto, approvato e sottoscritto.

Pordenone,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(per la Prefettura) (per l’Ente Gestore)